SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1906)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1986

Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 345, recante misure urgenti in materia di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente provvedimento è finalizzato a porre rimedio alla gravissima situazione che si è determinata in materia di svolgimento dell'attività di formazione professionale a favore dei lavoratori italiani residenti all'estero (Svizzera, Germania, Belgio in particolare) a causa della insufficienza delle disponibilità finanziarie.

Come è noto, a norma dell'articolo 22 della legge-quadro sulla formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845, al finanziamento degli interventi formativi di competenza dello Stato, ivi compresi quelli a favore dei lavoratori italiani all'estero, si provvede mediante il Fondo per la mobilità istituito con l'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La dotazione del predetto Fondo annualmente fissata con legge di bilancio è rimasta ferma nella misura di lire 10 miliardi annui, mentre sono costantemente aumentati gli oneri che vi gravano relativi alla formazione all'estero, alla formazione del personale da utilizzare per programmi di assistenza ai Paesi in via di sviluppo, all'attività di studio e ricerca, ai progetti formativi ammessi al concorso dei fondi comunitari, alle iniziative di formazione nei casi di squilibrio fra domanda e offerta di lavoro e all'aggiornamento di personale impiegato in attività formative.

Per quanto concerne in particolare gli interventi formativi all'estero a favore dei lavoratori italiani, si è passati da una spesa di circa 3 miliardi nel 1979 a quella di 6 miliardi e mezzo per l'esercizio 1985.

Tale incremento della spesa è determinato

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

soprattutto dal lievitare dei costi e dalla differenza del tasso dei cambi nonchè, in misura peraltro ridotta, dalla istituzione di alcune iniziative per giovani connazionali che restano esclusi o vengono espulsi dai sistemi formativi sociali.

È da rilevare, altresì, che le autorità locali all'estero concorrono finanziariamente all'attuazione della iniziativa di formazione a favore dei nostri emigranti condizionando il loro intervento a quello del Governo italiano.

Ciò stante si rivela necessario reperire urgentemente idonee soluzioni che evitino di bloccare le iniziative di formazione professionale, atteso che l'interruzione o la riduzione dell'attività darebbe luogo a ripercussioni di estrema gravità per la nostra emigrazione.

Appunto per evitare tali conseguenze negative occorre procedere all'adeguamento delle fonti di finanziamento in modo tale da assicurare il normale svolgimento delle iniziative di formazione professionale a favore dei lavoratori italiani all'estero.

In merito si fa presente che il Ministero del lavoro, stante il limitato stanziamento del Fondo per la mobilità, non ha potuto coprire integralmente il finanziamento relativo all'attività svolta nell'anno 1985, che per le sole iniziative di formazione all'estero ha comportato un onere di oltre 6 miliardi di lire. Sono rimasti pertanto da erogare, sempre relativamente all'attività del 1985, oltre 3 miliardi di lire, che pertanto vengono a gravare sul bilancio del Fondo per il 1986 con grave pregiudizio per lo svolgimento dell'attività di formazione per il 1986.

Per soddisfare l'esigenza del finanziamento per lo svolgimento dell'attività relativa al 1986, con un onere presumibile di circa 7 miliardi di lire, nonchè del finanziamento necessario per l'avvio dell'attività relativa al 1986-1987, con una previsione di spesa di 3 miliardi di lire, si prevede di integrare di 10 miliardi lo stanziamento del cennato Fondo per la mobilità da destinare alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi formativi all'estero. Tale integrazione può aver luogo attingendo alle disponibilità dell'amministrazione autonoma fuori bilancio istituita con l'articolo 26 della citata legge n. 845 del 1978 per il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

* * *

Il presente decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 luglio 1986, n. 345, recante misure urgenti in materia di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto-legge 12 luglio 1986, n. 345, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 161 del 14 luglio 1986.*

Misure urgenti in materia di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare lo stanziamento per il finanziamento dell'attività di formazione professionale per i lavoratori italiani all'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e degli affari esteri;

EMANA

Il seguente decreto:

Art. 1.

1. Lo stanziamento del Fondo per la mobilità della manodopera, di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato, per l'anno 1986, di 10 miliardi di lire per il finanziamento delle attività di formazione professionale all'estero, previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera *d*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 2.

1. All'onere di 10 miliardi di lire, derivante dall'attuazione del presente decreto, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1986.

COSSIGA

CRAXI — DE MICHELIS — ROMITA — GORIA — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI